

Il pacchetto protezione dati: DIRETTIVA (UE) 2016/680 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2016

CNF 16 marzo 2018



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



Il d.lgs di recepimento della direttiva 680, delega contenuta nell'art. 11 della legge di delegazione europea legge 25 ottobre 2017, n. 163 si propone di fornire una regolamentazione organica del trattamento dei dati personali nell'ambito della giustizia penale e dell'attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Unico criterio direttivo specifico concerne la cornice edittale per le fattispecie delittuose da introdurre relativamente alle ipotesi di violazione delle norme introdotte con il decreto stesso.



La Direttiva europea dovrà essere recepita nei diversi Paesi dell'Unione entro il 6 maggio 2018

I dati raccolti per finalità di prevenzione e di polizia in un Paese possano essere trasmessi nel resto d'Europa senza compromettere il diritto alla privacy

E' necessario che gli Stati si impegnino a garantire che le rispettive autorità giudiziarie rispettino gli stessi livelli minimi di tutela



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



Dovrà sostituire quella presente nei titoli I e II della parte II del Codice privacy, dedicate ai settori in particolare quello giudiziario, sia civili che penali (artt. 46/52 Codice), e quello dei trattamenti da parte delle forze di Polizia (artt. 53/57 Codice).
Ridisegnare le regole non sulla base dell'autorità competente ma sulla finalità.



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



“La libera circolazione dei dati personali tra le autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, inclusi la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, all'interno dell'Unione e il trasferimento di tali dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, dovrebbe essere agevolata garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali. Ciò richiede la costruzione di un quadro giuridico solido e più coerente in materia di protezione dei dati personali nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione.” Considerando 4



CAPO I Disposizioni generali (oggetto e obiettivi; ambito di applicazione; Definizioni)

CAPO II Principi (principi; termini per la conservazione; distinz. tra diverse categorie di dati e di interessati; ecc.

CAPO III Diritti dell'interessato

CAPO IV Titolare e responsabile del trattamento

CAPO V Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



CAPO VI Autorità di controllo indipendenti

CAPO VII Cooperazione

CAPO VIII Ricorsi, responsabilità e sanzioni

CAPO IX Atti di esecuzione

CAPO X Disposizioni finali esecuzione Abrogazione della
decisione quadro 2008/977/GAI



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



Identità strutturali pur con (parziale) diversità di contenuti (diverso campo di applicazione, direttiva come «lex specialis»,...) || FOCUS SU NOVITA' ||

Abrogazione Direttiva 95/46 + Abrogazione Decisione-quadro 2008/977

Esecutività (Regolamento) / Trasposizione nazionale (Direttiva): 2 anni da entrata in vigore (= 25 maggio e 5 maggio 2018)



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



Campo di applicazione territoriale e materiale, definizioni / **Direttiva**

Definizioni allineate su Regolamento (eccetto «autorità competente» per Direttiva)

Direttiva: trattamenti per finalità di polizia e giustizia «comprese tutela contro e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica» (per quelle finalità)



Principi generali (qualità, liceità, consenso, dati sensibili...) / **Direttiva**

Condizioni specifiche per trattamenti ulteriori (4.2) + Rinvio a Regolamento (7-bis)

Distinzione categorie interessati

Liceità trattamenti: per scopi Direttiva e da parte autorità competenti

Dati sensibili: consentito trattamento, a determinate condizioni (no divieto con deroghe)



Diritti interessati / Direttiva

Informativa, accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione trattamento

Condizioni ulteriori : diniego, differibilità,
esercizio indiretto

Criteri comuni: necessità e proporzionalità,
fondamento legislativo, motivazione, limitazione
nel tempo



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



Trasferimenti internazionali di dati
Adeguatezza e non-adequatezza / Idonee garanzie
(Regolamento: SCC, BCR; codici deontologici +
certificazione + clausole ad hoc o accordi
amministrativi) / Altri presupposti in deroga (Direttiva:
esclusi consenso e contratto) purché trasferimenti non
ripetitivi né massivi/casi individuali;
Regolamento: (divieto trasferimenti non autorizzati da
diritto Ue).

Direttiva: Art. 36 (specifici destinatari in Paesi terzi)



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



Le scelte essenziali:

- **nomina obbligatoria del dpo anche per l'a.g.** nell'esercizio delle sue funzioni (laddove la direttiva consentiva anche di prescindere),
- rinvio a uno specifico **dPR per la previsione, nel dettaglio, dei singoli trattamenti**, con la disciplina puntuale dei termini di conservazione, delle modalità di accesso, ecc.,
- **fattispecie sanzionatorie amministrative** modulate (quanto a condotta e criteri applicativi) su quelle del regolamento,
- **tutela forte del terzo coinvolto in procedimenti penali**,
- individuazione del **Garante quale autorità di controllo nazionale unica**, salvo per i trattamenti svolti dall'a.g. nell'esercizio delle sue funzioni. Rimettere il controllo di legittimità alla stessa sede processuale, con gli strumenti del processo, secondo la **soluzione percorsa dal legislatore tedesco**.



Possibili scelte:

- **collocazione sistematica:** le norme in esame da inserire nel Codice o uno specifico corpus normativo che costituirebbe una sorta di codice della privacy nelle attività di contrasto;
- introduzione o meno delle norme di modifica della **data retention** (essendo il 132 ormai difficilmente compatibile con il principio di selettività imposto dalla CdG caso Tele2) e finanche dell'abrogazione della norma-Verini sulla conservazione per 6 anni (legge europea);
- indicazione o meno della **cornice edittale degli illeciti amministrativi** presente nel RGPD. La legge 234/2012 (nuova Buttiglione) detta i criteri generali per la redazione di dlgs per l'attuazione delle leggi di delegazione europea che prevede specifiche cornici edittali per gli illeciti amministrativi, che sino ad oggi non risultano mai essere state derogate.



Quali potrebbero essere i punti di forza (I):

- introduzione del **diritto del terzo di richiedere la rettifica**, cancellazione o limitazione dei suoi dati contenuti in atti giudiziari o indagini, anche in sede processuale (norma particolarmente importante anche ai fini dei dati captati in sede intercettativa);



Punti di forza (II):

-possibilità di introdurre una **specifica fattispecie delittuosa** modellata sulla falsariga dell'abuso di ufficio e del trattamento illecito di dati personali (con dolo di danno o di profitto e condizione obiettiva di punibilità intrinseca fondata sul nocumento causato all'interessato) volta a colpire le forme di abuso del potere di trattamento in danno del cittadino, realizzate in violazione di alcune norme particolarmente rilevanti (quelle sulla profilazione fondata su dati sensibili, di cui si propone l'estensione a tutti i processi decisionali automatizzati, quella sui presupposti di liceità del trattamento. E' possibile introdurre una forma aggravata, *quoad poenam*, di tale delitto, relativamente agli abusi commessi su dati sensibili.



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



Il 29 marzo entrerà in vigore il Dpcm, ora pubblicato in G.U., che contiene il regolamento per l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice privacy relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. Stabilisce il divieto alla raccolta e al trattamento dei dati sulle persone per il solo fatto della loro origine razziale o etnica (inclusi quelli genetici e biometrici), la fede religiosa, l'opinione politica, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, le convinzioni filosofiche o di altro genere, l'adesione a movimenti sindacali. È consentito il trattamento di tale particolare categoria di dati se vi sono esigenze correlate ad attività informative, di sicurezza, o di indagine di polizia giudiziaria o di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad integrazione di altri dati personali.



Sono poi disciplinati i casi in cui è consentita la **comunicazione dei dati** tra Forze di polizia, a P.A. o enti pubblici e a privati, consistenti nell'esigenza di evitare pericoli gravi e imminenti alla sicurezza pubblica e di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali per le finalità di polizia. Viene disciplinato l'utilizzo di **sistemi di videosorveglianza**, di ripresa fotografica, video e audio, che è consentito per finalità di polizia, quando ciò sia necessario per documentare specifiche attività preventive e repressive di reati. Si dispone che la **diffusione di dati ed immagini** è consentita solo nei casi in cui sia necessaria per le finalità di polizia, fermo restando il rispetto degli obblighi di segretezza e, in ogni caso, con modalità tali da preservare la dignità della persona interessata.



Si individuano gli specifici termini massimi di **conservazione dei dati**, quantificandoli in relazione a distinte categorie e si dispone che tali termini siano aumentati di due terzi quando i dati personali sono trattati nell'ambito di attività preventiva o repressiva relativa ai reati di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo e informatici. Decorsi i termini di conservazione fissati, i dati personali, se soggetti a trattamento automatizzato, sono cancellati o resi anonimi, mentre continuano ad essere

disciplinati dalle disposizioni sullo **scarto dei documenti di archivio** delle pubbliche amministrazioni i dati non soggetti a trattamento automatizzato.

Si prevede poi che la persona interessata possa **chiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano**, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati sono trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il loro aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima.





GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

